



LEGGE 24 maggio 1995 n.72

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI PETIZIONE POPOLARE MEDIANTE ISTANZA D'ARENDO**

**Testo coordinato con le modifiche derivanti dalla Legge Qualificata 23 aprile
2018 n. 1**

(aggiornato al 3 agosto 2018)

ATTI NORMATIVI CITATI NEL TESTO COORDINATO

[Legge 8 luglio 1974 n. 59](#)

[Legge 18 febbraio 1998 n. 30](#)

[Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n.185](#)

[Legge 27 settembre 2013 n. 127](#)

[Legge Qualificata 23 aprile 2018 n. 1](#)

[Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3](#)



LEGGE 24 maggio 1995 n.72

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE POPOLARE MEDIANTE ISTANZA D'ARENGO

Testo coordinato con le modifiche derivanti dalla Legge Qualificata 23 aprile 2018 n. 1

Art.1

Il diritto di petizione popolare può essere esercitato attraverso la presentazione di istanza d'Arengo.

Le istanze d'Arengo devono vertere su questioni di interesse pubblico e possono essere presentate da cittadini sammarinesi maggiorenni alla Reggenza, a mezzogiorno della prima domenica successiva all'investitura, nella sala del Consiglio Grande e Generale, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

3-bis Non rivestono questioni di interesse pubblico le istanze d'Arengo contenenti espressioni di istigazione all'odio ed al razzismo; espressioni di discriminazione in base al sesso, a condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose, nonché espressioni calunniose, diffamatorie o ingiuriose nei confronti di persone viventi o defunte.¹

Art.2

Compete alla Reggenza, sentito l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni semestre, pronunciarsi sulla conformità delle istanze d'Arengo presentate, in particolare per quanto attiene al presupposto dell'interesse pubblico.

Nel caso in cui la Reggenza dichiari la non conformità alla legge dell'istanza d'Arengo, essa non dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale.

Del provvedimento adottato deve essere data comunicazione ai presentatori entro i quindici giorni successivi e al Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile.

Art.3

Le richieste contenute nelle istanze d'Arengo devono essere formulate con chiarezza e sottoscritte dai proponenti in maniera leggibile, con accanto l'indicazione del relativo domicilio.

¹**TESTO ORIGINARIO (Legge n. 72/1995)**

Art.1

Il diritto di petizione popolare può essere esercitato attraverso la presentazione di istanza d'Arengo.

Le istanze d'Arengo devono vertere su questioni di interesse pubblico e possono essere presentate da cittadini sammarinesi maggiorenni alla Reggenza, a mezzogiorno della prima domenica successiva all'investitura, nella sala del Consiglio Grande e Generale, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Legge Qualificata 23 aprile 2018 n. 1, articolo 1

1. All'articolo 1 della Legge 24 maggio 1995 n.72 - Regolamentazione dell'esercizio del diritto di petizione popolare mediante istanza d'Arengo, è aggiunto il seguente terzo comma:

"*3-bis* Non rivestono questioni di interesse pubblico le istanze d'Arengo contenenti espressioni di istigazione all'odio ed al razzismo; espressioni di discriminazione in base al sesso, a condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose, nonché espressioni calunniose, diffamatorie o ingiuriose nei confronti di persone viventi o defunte."



Art.4

Il Consiglio Grande e Generale è tenuto a discutere le istanze d'Arengo nel semestre del mandato Reggenziale in cui sono presentate, ai sensi dell'articolo 33 della Legge 11 marzo 1981 n.21².

Sulle questioni sollevate dalle istanze d'Arengo viene presentato al Consiglio Grande e Generale un apposito riferimento da parte dei Dicasteri interessati, per quanto di competenza.

Tale riferimento deve essere corredato dal parere consultivo della Giunta di Castello, qualora la questione sia di interesse generale del Castello, ai sensi dell'articolo 23 della Legge 24 febbraio 1994 n.22³.

² Si veda **Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3** (Regolamento del Consiglio Grande e Generale)

Art. 35

(Argomenti in discussione e istanze d'Arengo)

1. La discussione e deliberazione del Consiglio Grande e Generale può avvenire solo su materie iscritte all'ordine del giorno.

2. La Reggenza, salvo i casi diversi previsti dalla presente legge, pone in discussione gli argomenti nell'ordine in cui sono presentati.

3 L'Ufficio di Presidenza può iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale un argomento già respinto, nella sessione successiva salvo per i casi in cui la legge disponga diversamente.

4 Le Istanze d'Arengo devono essere discusse nel semestre reggenziale in cui sono presentate. Su ogni istanza d'Arengo sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale, dopo il riferimento del Segretario di Stato competente per materia e della lettura dell'eventuale parere della Giunta di Castello, ogni Consigliere può intervenire, previa iscrizione all'Ufficio di Segreteria. Ad ogni Gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di dieci minuti a cui si somma un tempo di cinque minuti per ogni Consigliere facente parte del Gruppo stesso. Il tempo d'intervento complessivo può essere ripartito fra i Consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo. Al Consigliere che non fa parte di un Gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di cinque minuti.

³ A seguito dell'espressa abrogazione della Legge 24 febbraio 1994 n. 22, il riferimento è da intendersi alla **Legge 27 settembre 2013 n. 127** (Legge sulle Giunte di Castello)

Art. 23

Attribuzione e poteri della Giunta di Castello

1. La Giunta, ai sensi della vigente normativa in materia di commercio, esprime parere vincolante sulle autorizzazioni per l'attività di commercio ambulante.

2. La Giunta detta direttive in materia di:

a) organizzazione e disciplina di mercati in conformità alle leggi vigenti in materia;

b) insediamenti commerciali, qualora nelle diverse zone commerciali si manifestino disservizi per la fornitura di beni.

3. La Giunta di Castello è competente a deliberare, sentito il parere degli uffici preposti, in materia di viabilità nell'ambito dei centri abitati.

4. La Giunta di Castello deve essere informata su tutti i progetti di carattere pubblico riguardanti il territorio del Castello, promossi dagli organi istituzionali o da privati convenzionati e può esprimere parere consultivo in merito entro trenta giorni.

5. La Giunta di Castello esprime parere, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del competente ufficio, in riferimento a:

a) individuazione dei settori merceologici da incentivare o da disincentivare, relativamente al rilascio di nuove licenze commerciali, compatibilmente con le necessità dei singoli Castelli così come previsto dalle leggi in materia;

b) abbinamento di più settori merceologici per le tipologie di esercizi nei centri storici dei vari Castelli;

c) Istanze d'Arengo, qualora la questione sia di interesse generale del Castello;

d) competenze di cui all'articolo 3 della Legge 6 luglio 1982, n. 69 "Disciplina dello svolgimento di attività artigianale in immobili privi di specifica destinazione d'uso" e successive modifiche;

e) proposte d'intervento per la prevenzione di eventi calamitosi e per il contenimento di danni alle cose e alle persone. In tale materia la Giunta può fare segnalazioni al Servizio di Protezione Civile;

f) permuta e alienazioni riguardanti immobili situati all'interno del Castello;

g) inserimento e declassamento delle case inserite a catalogo ai sensi della normativa in materia;

h) aggiornamento dell'elenco manufatti o immobili con valore di monumento ubicati nel Castello di pertinenza;

i) emanazione del decreto reggenziale proposto dal Capo del Servizio Protezione Civile sulla dichiarazione di "calamità naturale ed evento eccezionale";

l) piano di sviluppo sul commercio, relativamente al territorio di pertinenza della Giunta medesima, con particolare riferimento ai centri storici.

I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), l) devono intendersi come obbligatori, mentre quelli di cui alle lettere e), i) di tipo facoltativo.

6. La Giunta è tenuta a esprimere parere in ogni altro caso espressamente previsto dalla legge.

7. Nel caso venga adottata una decisione contraria al parere espresso dalla Giunta di Castello, questa va motivata per iscritto ad eccezione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Grande e Generale.

8. È competenza della Giunta di Castello proporre le denominazioni delle nuove aree di circolazione e la modifica di denominazioni già esistenti entro i limiti territoriali del Castello, come previsto dalla normativa in materia di ordinamento topografico ed ecografico.



Nel caso di interventi comportanti spesa, il riferimento deve contenere anche l'indicazione precisa della sua copertura finanziaria così come prevede la Legge "Disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato" 9 novembre 1979 n.70⁴.

Art.5

Al termine del dibattito il Consiglio Grande e Generale si esprime, tramite votazione, sull'accoglimento delle richieste contenute nelle istanze d'Arengo, ai sensi degli articoli 20 e 37 della Legge 11 marzo 1981 n.21⁵.

Tale decisione forma oggetto di apposita delibera che dovrà precisare l'organismo o gli organismi ai quali è rimessa la responsabilità dei provvedimenti da adottare.

Art.6

Entro il termine di quindici giorni dalla votazione, l'Ufficio Segreteria Istituzionale invia ai presentatori dell'istanza d'Arengo la delibera consiliare, con il risultato della votazione, che viene esposta su apposito modulo "ad valvas Palatii".

Copia dello stesso modulo viene altresì trasmessa ai Gruppi Consiliari, alle Giunte di Castello e ai membri del Congresso di Stato.

Art.7

L'approvazione di un'istanza d'Arengo comporta, per il Congresso di Stato, l'impegno ad operare in modo corrispondente, al fine di realizzare la volontà espressa al riguardo dal Consiglio Grande e Generale.

Entro il termine di sei mesi dall'accoglimento dell'istanza d'Arengo, i membri del Congresso di Stato incaricati sono tenuti ad illustrare alla Commissione consiliare competente i provvedimenti di attuazione intrapresi.

Art.8

Nel caso in cui un'istanza d'Arengo venga respinta dal Consiglio Grande e Generale non potrà essere proposta analoga istanza se non dopo che siano trascorsi tre semestri reggenziali sempre che nel frattempo non vi sia il rinnovo del Consiglio Grande e Generale.

Art.9

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

9. La Giunta promuove ricerche, studi e iniziative dirette a favorire e diffondere la conoscenza della storia, del costume e delle tradizioni, nonché delle peculiarità del Castello, avvalendosi della collaborazione degli uffici dello Stato e di enti e istituti culturali pubblici e privati.

10. La Giunta ha altresì facoltà di promuovere, in accordo con la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte e con gli uffici preposti, misure adeguate per il restauro e la conservazione delle testimonianze artistiche, architettoniche e archeologiche del passato.

11. Spetta al Capitano di Castello e alla Giunta pubblicare mediante affissione negli appositi spazi del Castello atti e provvedimenti sia d'interesse del Castello sia d'interesse della collettività nei modi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti o secondo specifica disposizione.

12. I membri delle Giunte di Castello vengono chiamati a rappresentare le Giunte stesse all'interno di organismi collegiali e di commissioni, come previsto dalla legge.

⁴ Si veda la **Legge 18 febbraio 1998 n.30** (Norme generali sull'Ordinamento contabile dello Stato)

⁵ Si veda la **Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3** (Regolamento del Consiglio Grande e Generale)



ALTRE NORME

Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese.

Art. 2

La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa. La legge disciplinerà l'Arengo e gli altri istituti di democrazia diretta.



LEGGE COSTITUZIONALE 16 dicembre 2005 n.185

LEGGE COSTITUZIONALE SUI CAPITANI REGGENTI

Art. 3

(Attribuzioni)

1. Oltre a quelle stabilite dalla Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modificazioni e dalle altre leggi della Repubblica, ai Capitani Reggenti competono le attribuzioni di cui al successivo comma secondo il principio di collegialità.
2. I Capitani Reggenti, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della Dichiarazione dei Diritti, convocano e presiedono, senza diritto di voto, il Consiglio Grande e Generale e lo rappresentano nella sua interezza, convocandone e presiedendone altresì l'Ufficio di Presidenza. In caso di impedimento di uno dei Capitani Reggenti, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza possono essere convocati e presieduti anche individualmente dall'altro.
3. Ai Capitani Reggenti competono inoltre le seguenti attribuzioni:
 1. sciolgono il Consiglio Grande e Generale nei casi stabiliti dalla legge;
 2. convocano i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Grande e Generale;
 3. coordinano i lavori del Congresso di Stato;
 4. ricevono le istanze di Arengo, le istanze referendarie e le iniziative legislative popolari e vigilano sul corretto espletamento delle rispettive procedure;
 5. fissano la data di svolgimento dei referendum e delle elezioni dei Capitani di Castello e delle relative Giunte;
 6. accreditano i rappresentanti diplomatici sammarinesi e ricevono le lettere credenziali dei rappresentanti diplomatici esteri;
 7. convocano e presiedono il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria ed in seduta ordinaria;
 8. convocano e presiedono il Magistero di Sant'Agata;
 9. conferiscono onorificenze in base alle disposizioni vigenti;
 10. presiedono la conferenza dei Capitani di Castello;
 11. svolgono consultazioni e promuovono ogni iniziativa utile, compreso il conferimento di mandati esplorativi e incarichi per la formazione del governo. La legge qualificata ne disciplina le relative procedure.



LEGGE QUALIFICATA 23 APRILE 2018 N.1

**MODIFICA ALLA LEGGE 24 MAGGIO 1995 N.72 – REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE POPOLARE MEDIANTE
ISTANZE D'ARENDO**

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



LEGGE QUALIFICATA 3 AGOSTO 2018 N.3

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 9

(Compiti dell'Ufficio di Segreteria)

1. L'Ufficio di Segreteria svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende alla redazione dei verbali del Consiglio Grande e Generale ed alla redazione delle decisioni, avvalendosi dell'Ufficio Segreteria Istituzionale;
 - b) partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) verifica l'amministrazione del Fondo Autonomo del Bilancio riservato al Consiglio Grande e Generale secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti interni;
 - d) ha facoltà di proporre al Consiglio Grande e Generale l'approvazione di proposte di regolamentazione dell'attività consiliare;
 - e) verifica i risultati delle votazioni del Consiglio Grande e Generale;
 - f) verifica la conformità al Regolamento delle iniziative proposte dai singoli Consiglieri e dai Gruppi Consiliari e verifica la corrispondenza dell'interrogazione, dell'interpellanza, della mozione e dell'ordine del giorno presentati a quanto prescritto dal Regolamento;
 - g) esprime parere alla Reggenza assieme al Segretario di Stato per gli Affari Interni sulla conformità delle istanze d'Arengo ai requisiti previsti dalla Legge n.72/1995 e successive modifiche e sulla loro ammissibilità all'esame del Consiglio Grande e Generale;
 - h) con il supporto tecnico-giuridico di un funzionario dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, assiste la Reggenza nell'interpretazione ed applicazione del Regolamento.
2. Le decisioni dell'Ufficio di Segreteria sono adottate a maggioranza; dell'opinione dissenziente o dell'astensione può essere richiesta apposita precisazione a verbale.

Art. 35

(Argomenti in discussione e istanze d'Arengo)

1. La discussione e deliberazione del Consiglio Grande e Generale può avvenire solo su materie iscritte all'ordine del giorno.
2. La Reggenza, salvo i casi diversi previsti dalla presente legge, pone in discussione gli argomenti nell'ordine in cui sono presentati.
- 3 L'Ufficio di Presidenza può iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale un argomento già respinto, nella sessione successiva salvo per i casi in cui la legge disponga diversamente.
- 4 Le Istanze d'Arengo devono essere discusse nel semestre reggenziale in cui sono presentate. Su ogni istanza d'Arengo sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale, dopo il riferimento del Segretario di Stato competente per materia e della lettura dell'eventuale parere della Giunta di Castello, ogni Consigliere può intervenire, previa iscrizione all'Ufficio di Segreteria. Ad ogni Gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di dieci minuti a cui si somma un tempo di cinque minuti per ogni Consigliere facente parte del Gruppo stesso. Il tempo d'intervento complessivo può essere ripartito fra i Consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo. Al Consigliere che non fa parte di un Gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di cinque minuti.



Art. 63
(*Sito internet*)

1. Nel sito web del Consiglio Grande e Generale, gestito dall'Ufficio Segreteria Istituzionale, oltre alle informazioni istituzionali riguardanti il Consiglio Grande e Generale, le Commissioni Consiliari Permanenti e il Consiglio dei XII, e alla normativa che disciplina la composizione e il funzionamento di detti organi, sono inseriti:

- le convocazioni del Consiglio Grande e Generale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio dei XII con i relativi ordini del giorno;
- tutte le iniziative, istanze, proposte sottoposte all'esame degli organi di cui al punto precedente con il relativo iter, la relativa documentazione istruttoria, se prevista, e le relative deliberazioni;
- i verbali dei suddetti organi, predisposti ai sensi della presente legge o di altre specifiche leggi.

2. L'inserimento sul sito di quanto indicato dal precedente comma – salvo per le convocazioni – vale quale formale comunicazione ai Consiglieri.

3. L'Ufficio di Presidenza può disporre l'inserimento di ulteriori informazioni.

Art. 97
(*Informazioni e chiarimenti richiesti al Congresso di Stato*)

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti possono richiedere al Congresso di Stato che siano fornite informazioni su questioni relative alle materie di propria competenza.

2. Le Commissioni possono inoltre richiedere al Congresso di Stato chiarimenti su questioni amministrative e politiche relative alle materie di propria competenza.

3. Le Commissioni possono chiedere al Congresso di Stato che riferisca, anche in forma scritta, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a risoluzioni, istanze d'arengo e ordini del giorno approvati dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari Permanenti, riguardanti materie di propria competenza.

4. Il Congresso di Stato può rispondere per mezzo di propri membri, ovvero può richiedere che le informazioni, i chiarimenti e le relazioni di cui ai commi precedenti siano fornite o integrate mediante l'audizione di funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione o alle Aziende Autonome dello Stato.